



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA N. 45 DEL 21.07.21

OGGETTO : CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DI STRADE URBANE, PER L'ESECUZIONE DI RIALZI STRADALI

IL C.TE RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Vista la richiesta della Ditta "Ramella e C. Spa" di proroga fino al 27.07.21 dell'ordinanza n. 43 /21, di occupazione del suolo pubblico per l'esecuzione di rialzi stradali, con chiusura della sede stradale al transito veicolare delle seguenti vie urbane: - Curiel, Parabiago, Cadorna -

Visto lo stato della strada ed il traffico che vi si svolge.

Richiamato il decreto Sindacale di nomina Dirigenziale n. 16/2019.

Visto l'art. 7, l'art. 158 e l'art. 21 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00.

Visto l'art. 91 dello Statuto Comunale.

DISPONE

Di prorogare fino al 27.07.21 i termini dell'ordinanza n. 43/21, con chiusura al transito veicolare, eccetto residenti e mezzi di trasporto pubblico, delle seguenti vie urbane - Curiel, Parabiago, Cadorna - , in quanto e per quanto necessario all'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori.

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la sua affissione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15, ed in luogo, a cura della Ditta esecutrice dei lavori "Ramella spa", con l'installazione della segnaletica stradale regolamentare, di avviso e preavviso di cantiere atta a rendere esecutivo tale provvedimento.

Alla Ditta medesima si fa quindi obbligo di:

- precludere in modo indifferenziato, a veicoli e pedoni, il transito nei tratti prospicienti all'area di cantiere, in concomitanza con le fasi critiche di intervento.
- segnalare con segnaletica stradale la chiusura viaria ed i percorsi alternativi di collegamento.
- ricondurre la sede stradale allo stato ed alla funzionalità originaria, al termine dei lavori.

Fatti salvi i diritti di terzi, la Ditta è tenuta a informare con congruo anticipo, alno 48 ore, i residenti interessati alla chiusura delle strade.

La Ditta esecutrice dei lavori è tenuta al rispetto delle norme di sicurezza viaria e di cantiere, come previste dal Codice della Strada.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37 – terzo comma – del D. L.vo 30.4.1992 n. 285, contro la presente Disposizione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla affissione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei lavori pubblici.

**IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
Dott. Antonello GRASSI**